

Segue "FAQ AVVISO OCC.GAR._2"

- 1) Qualora una delle aziende che si sono impegnate all'assunzione mediante sottoscrizione dell'allegato A3, decidesse di rinunciare per ripensamento o per licenziamento, liquidazione o per motivi gravi può essere sostituita con una nuova impresa (non coinvolta cioè in fase di presentazione del progetto) e/o garantire l'assunzione attraverso una delle imprese che ha sottoscritto l'allegato A3 aumentando il numero degli allievi per il quale era stata garantita l'assunzione?
Sì
- 2) Le aziende che sottoscriveranno la dichiarazione di assunzione dovranno avere la sede legale nella stessa provincia?
Non necessariamente.
- 3) Gli uditori: possono partecipare al corso?
Sì, vedi par. 1.6.4 del manuale (DGR 19/2020)
- 4) L'eventuale assunzione di un uditore può essere valida ai fini del computo della quota delle assunzioni?
Sì.
- 5) I 24 mesi di rapporto di lavoro da mantenere, può essere anche la sommatoria di più rapporti di lavoro?
Sì.
- 6) Se l'allievo si licenzia o viene licenziato subito o dopo un tempo più lungo (es: un anno), la decurtazione sarà trattata allo stesso modo o in proporzione a quanto lavorato?
La sanzione viene applicata per la mancata assunzione della percentuale di allievi dichiarata per un periodo minimo di 24 mesi.
- 7) Qualora un allievo si licenzi o venga licenziato, l'allievo assunto in sostituzione dovrà lavorare per 24 mesi o per il periodo residuo?
Dovrà lavorare per 24 mesi.
- 8) Un'azienda con sede nella Regione Marche potrebbe far partecipare un allievo non residente/ domiciliato nelle Marche.
No, i destinatari delle attività vanno individuati tra i soggetti aventi residenza o domicilio sul territorio della Regione Marche.